Tribunale di Milano

SEZIONE FERIALE CIVILE

R.G. N. 10/2026 C.S.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

Caterina Macchi	Presidente rel.
Maria Antonietta Ricci	Giudice
Vincenza Agnese	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso, depositato il 27.7.2026 e iscritto al n. 10/2026 con cui ATLAS GROUP s.p.a. (C.F. 08987620153) ha proposto ex artt. 25 sexies c. 1, 40 CCII una domanda di accesso al concordato semplificato con riserva di deposito della proposta e del piano entro un termine fissato dal Tribunale;

rilevato che la ricorrente ha allegato al ricorso, oltre alla relazione finale dell'esperto della composizione negoziata, la visura camerale, la determina di accesso con rogito notarile di cui all'art.120-*bis* CCII del 24.7.2026 e gli ultimi tre bilanci (2022-2023-2024), nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione delle cause legittime di prelazione e del loro domicilio elettronico;
rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura;
Ritenuto che dal contenuto del ricorso e dalla documentazione prodotta emerga che la ricorrente è imprenditore commerciale e versa quantomeno in uno stato di crisi, ed emerga altresì la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, atteso che il COMI è situato in Milano, piazza Castello n. 4;
rilevato che l'esperto nella relazione finale dell'1.7.2026 ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, riservata al prosieguo una più compiuta valutazione della relazione medesima;
osservato che la proposta ed il piano definitivo di concordato semplificato devono essere depositati entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, secondo la previsione del comma 1 prima parte dell'art. 25 sexies CCII;
rilevato che – come già stabilito in precedenza da questo Tribunale - detto termine è all'evidenza decadenziale, non contempla proroghe o eccezioni, sussistendo un palese nesso funzionale, cronologico e teleologico tra la

negoziazione intervenuta con i creditori e lo strumento previsto in sede giurisdizionale; l'opportunità, ora introdotta dal D. Lgs. 136/2024, di accesso con riserva al concordato semplificato non può valere ad ampliare la durata di un termine intrinsecamente decadenziale per le finalità anzidette, né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce;
rilevato che la società ricorrente, contestualmente alla richiesta di termine ha richiesto l'applicazione delle misure protettive previste dagli artt. 54 co. 2 e 55 CCII per il periodo massimo previsto per legge ma in ordine alle stesse provvederà con separato provvedimento il giudice designato in composizione monocratica;
visti gli artt. 25-sexies, 39 40, 44 CCII,

CONCEDE

Alla ricorrente **termine sino al 30 agosto 2026** per il deposito della proposta e del piano di concordato semplificato ex art.25-sexies comma 1 CCII;
riserva al giudice designato per la trattazione del procedimento l'adozione del provvedimento di conferma delle misure protettive.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Milano, 29.7.2026.

Il presidente est.
Dott.ssa Caterina Macchi